

Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI 61 – 54100 MARINA DI MASSA (MS)
VIA GIOVANNI PASCOLI 39 – 54100 MASSA (MS) TEL 0585869267
VIA BATTIFERRO N° 63 – RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE 33100 UDINE TEL 0432857205

TRIBUNALE DI LUCCA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

TANCREDI GIUSEPPINA, nata a Fucecchio (FI) il 11/02/1963 e residente in Via di S. Ginese 82, Capannori (LU), cf TNCGPP63B51D815L, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Lucca, Via S. Bianchini 116 (c/o Avv. Simona Bisà cf BSISMN67H68E625C), presso lo studio e nelle persone dell'Avv. Daniele Biagini (BGNDNL69E18F023Y) e Avv. Francesco Bertolini (BRTFNC74R04A496Z), che la assistono, rappresentano e difendono, in via congiunta e disgiunta, per delega inserita nel fascicolo telematico ex art. 83 cpc, per comunicazioni di cancelleria: fax 0585 869267 pec: avv.danielebiagini@cnfpec.it francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it

PREMETTE

1. che la parte ricorrente è personale ATA, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, appartenente al profilo e qualifica di Collaboratore Scolastico;
2. che la parte ricorrente ha prestato servizio in scuole e/o istituti statali, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, alle dirette dipendenze di società cooperative, ed in particolare: dal 14/09/1998 al 30/06/2007 alle dipendenze della Cooperativa Nuova Giovani e Lavoro, corrente in Lucca, Via Per S. Alessio 1635, c.f. 01454360460, dal 03/09/2007 al 31/12/2013 alle dipendenze della B&B Service Soc. Coop., corrente in Pietrasanta, Piazza Carducci n. 18, c.f. 01494430463, poi dal 01/01/2014 ad oggi alle dipendenze della Auriga – Società Cooperativa, corrente in Bari, Via Trento 5, c.f. 06816550724;
3. che la parte ricorrente ha svolto attività lavorativa con il profilo e qualifica di operaia addetta ai servizi di igiene e pulizia dei locali e degli spazi scolastici e degli arredi ed attività di vigilanza, ed è stata applicata presso varie scuole



- ed istituti statali della Provincia di Lucca, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: IC Ponte Tetto (infanzia), Ist. Machiavelli di Lucca (Liceo), IV[^] Circolo primaria e infanzia, V[^] circolo primaria e infanzia, Ist. Primaria di Lammari;
4. che trattasi di servizi prestati presso istituzioni scolastiche ed educative statali, per un periodo superiore a n. 10 anni, anche non continuativi, che comprendono gli anni 2018 e 2019, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, corrispondenti al profilo di Collaboratore Scolastico, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi (appalti di pulizia e vigilanza con il Miur);
 5. che, in data 09/12/2019, veniva pubblicato dal Miur il Decreto ministeriale n. 1074 del 29/11/2019, avente ad oggetto la “*Procedura selettiva personale imprese di pulizia*”, cui seguiva, in data 06/12/2019, il DDG n. 2200/2019, ad oggetto “*Bando procedura selettiva personale imprese di pulizia*”;
 6. che, in particolare, con la citata procedura concorsuale straordinaria, si è prevista la re-internalizzazione dei servizi di pulizia e la re-internalizzazione, nei ruoli del Miur, dei lavoratori ex LSU e degli appalti storici, dipendenti di cooperative dei servizi di pulizia nell’ambito della scuola statale;
 7. che, come si legge nel bando DDG 2200/2019, il numero di posti accantonati e le assunzioni previste sono pari a n. 11.263 unità sul territorio nazionale, di cui n. 595 nella Regione Toscana;
 8. che, per la Provincia di Lucca, sono stati accantonati e resi disponibili, per il profilo professionale di Collaboratore scolastico, n. 119 posti, destinati alle assunzioni in ruolo del personale ex LSU e degli appalti storici delle pulizie, di cui numero minimo di contratti a tempo pieno pari a n. 66 unità, e di cui numero massimo di contratti a tempo parziale n. 106 unità;
 9. che la procedura selettiva veniva espletata da ciascun Ufficio Scolastico Regionale a livello provinciale, nel caso della Provincia di Lucca, a mezzo il Decreto direttoriale n. 12 del 16/01/2020, di cui alla costituzione della



Commissione esaminatrice della procedura nell'Ambito provinciale di Lucca;

10. che, in data 27/12/2019, alle ore 17.39, a mezzo il sistema telematico previsto dal bando, la parte ricorrente presentava, all'USR Ambito Territoriale di Lucca, domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui sopra, indicando i titoli posseduti, i servizi prestati in qualità di dipendente a tempo indeterminato negli appalti delle pulizie e corredando la relativa domanda con la documentazione richiesta;
11. che tale domanda era regolarmente acquisita dal sistema telematico;
12. che, nella sua domanda, la stessa individuava i titoli ed i requisiti posseduti, i servizi prestati presso gli istituti e le scuole statali, servizi di pulizia e ausiliari, di cui al profilo professionale riconducibile al CS del CCNL Scuola, per un periodo di almeno n. 10 anni, anche non continuativi, inclusi gli anni 2018 e 2019;
13. che, inopinatamente, in data 17/02/2020, con decreto Prot. 428/2020 del 17/02/2020, l'UST sede di Lucca comunicava l'esclusione della parte ricorrente dalla procedura di cui sopra per i seguenti motivi: "acquisito il certificato n. ██████████ 2020/R del 24/01/2020 del Casellario Giudiziale; - accertata la mancanza dei requisiti del DPR art. 4 comma 5; DECRETA - l'esclusione della candidata Sig.ra Tancredi Giuseppina nata a Fucecchio (FI) il 11/02/1963 dalla procedura selettiva riservata al personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi";
14. che tale provvedimento di esclusione è illegittimo per i motivi che seguono;
15. che la parte ricorrente è in possesso di tutti i requisiti, di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del Bando¹, di cui al diritto alla procedura di re-internalizzazione e stabilizzazione alle dipendenze del Miur;

¹ Così il testo del Bando n. 2200/2019: "Articolo 4



(Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva)

1. In deroga al requisito culturale previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. – Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico e in ragione della specialità delle procedure selettive, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e hanno svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Il computo è effettuato sull'anno solare. In caso di mancata maturazione dell'anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del predetto requisito di partecipazione, relativo all'anzianità di servizio decennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio in corso d'anno sono da considerare quale servizio effettivo. Ai fini di cui al periodo precedente, sono considerati validi gli anni di servizio prestati a partire dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000. Lo svolgimento dei menzionati servizi può essere comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio da parte degli uffici scolastici regionali, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo svolgimento dei citati servizi può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro, attestante i periodi di svolgimento delle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In ogni caso il lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio. I dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli uffici scolastici regionali verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi dell'INPS o attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n.

97. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio 7 febbraio 1994, n. 174;

b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;

d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

3. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati destinatari di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

4. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica



16. che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, co. 1, Bando, quali il diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito in data 30/06/1979 presso l'IC Banti di S. Croce sull'Arno (PI) ed ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali (di cui al capo 2), per almeno n. 10 anni, anche non continuativi, compresi gli anni 2018 e 2019, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, come si evince dal C2 storico e dall'estratto INPS, che si producono;
17. che la parte ricorrente è in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4, co. 2, Bando, quali essere cittadina italiana, pieno godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica alle mansioni relative al posto da ricoprire; la parte ricorrente non era soggetta ad alcun obbligo del servizio di leva;
18. che, altresì, la parte ricorrente è soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, co. 3, L. 104/92, e la stessa ha allegato alla domanda il possesso dei requisiti per usufruire dei benefici di cui all'art. 21 della L. 104/1992, di cui infra;
19. che, inoltre, la parte ricorrente non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 4, co. 3, Bando, non essendo destinataria di alcuna sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, ovvero ufficio o servizio in istituzioni pubbliche o private frequentate da minori o misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
20. che la parte ricorrente neppure si trova nelle ulteriori ipotesi di esclusione dalla procedura, come previste dall'art. 4, co. 4, Bando, in quanto la parte

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori”.



ricorrente non è nelle condizioni di esclusione dall'elettorato politico attivo, non è destinataria di alcun provvedimento di destituzione o dispensa o licenziamento, a vario titolo, dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

21. che, inoltre, sempre ai sensi dell'art. 4, co. 4, la parte ricorrente non ha mai subito condanne per i reati di cui all'art. 73, del DPR 309 del 09/10/1990 e s.m.i., né ha subito alcun procedimento o condanna per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies e 609-novies del codice penale, né la stessa risulta interdetta da incarichi presso scuole o istituti pubblici e privati, anche frequentati da minori;
22. che la parte ricorrente non ha subito alcun procedimento o condanna per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ex art. 25bis DPR 313/2002;
23. che, pertanto, non si comprendono i motivi e/o le ragioni di esclusione della parte ricorrente dalla procedura di re-internalizzazione, di cui al Prot. 428/2020;
24. che le condizioni di cui sopra sono certificate, di cui alla documentazione allegata alla domanda e di cui all'esito della verifica del casellario giudiziale da parte della stessa Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 25bis DPR 313/2002, nonché ex art. 4, comma 5, del Bando;
25. che, infatti, in ottemperanza a quanto sopra, l'Amministrazione resistente ha provveduto all'acquisizione del certificato del casellario giudiziale della parte ricorrente, di cui al Prot. n. [REDACTED]/2020/R del Ministero della Giustizia, che si allega;
26. che dal certificato detto, non risultano condanne per i reati di cui al DPR 309/1990, art. 73, e di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies 600-septies, 609-novies, 609-undecies, del codice penale;
27. che, pertanto, l'Amministrazione doveva dare seguito alla domanda della parte ricorrente e re-internalizzare la stessa, secondo le modalità di cui alla procedura del DM sopra citato;



28. che, ove l'Amministrazione abbia inteso procedere all'esclusione della parte ricorrente in conseguenza dei provvedimenti indicati nel casellario giudiziale, si contesta tale condotta come erronea ed illegittima;

29. che i provvedimenti individuati nel casellario giudiziario prot. [REDACTED]/2020/R, sono iscrizioni non pertinenti ed irrilevanti ai fini che ci occupano, oltretché impropriamente acquisiti ex DPR 313/2002 (sul punto la parte ricorrente esprime ampia riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti nonché per la violazione di norma imperativa di legge);

30. che, infatti, trattasi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 12/03/1987 sentenza della Corte di Appello di Firenze, alla data del
[REDACTED] 14/10/1987 sentenza della Corte di Appello di Firenze, alla data del
[REDACTED] 01/11/1988 sentenza della Corte di Appello di Firenze, per la quale la parte
ricorrente ha ottenuto i suddetti provvedimenti di esclusione
[REDACTED]
[REDACTED] provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 28/09/1988,
[REDACTED] in data 05/04/1989, in data [REDACTED]

31. che, in ogni caso, trattasi di iscrizioni inerenti a provvedimenti di nessuna efficacia nei confronti nella procedura concorsuale per cui è causa;

32. che la normativa di cui al DPR 313/2002 consente alla Pubblica Amministrazione di richiedere i certificati del casellario giudiziale con le medesime esclusioni previste per i certificati richiesti dagli interessati, nel caso lavoratore e datore di lavoro;

33. che, sul punto, il Bando consentiva agli Uffici Scolastici di competenza l'attivazione degli adempimenti di cui all'art. 25-bis DPR 313/2002, che così prevede: "1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di



sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.”;

34. che, pertanto, l'attività dell'Amministrazione doveva essere diretta solo alla verifica della “esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”;

35. che, nel caso de quo, non risultano iscrizioni a carico della parte ricorrente né per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, né iscrizioni relative a sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;

36. che, altresì, l'art. 28 del DPR 313/2002, così dispone: “1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis. 2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4. 3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti. 4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce



la richiesta. 5. Il certificato selettivo è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39. 6. Il certificato generale è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18: a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39; b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo; c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.”;

37. che, l'art. 28 citato, ai commi 7 ed 8, così dispone: “7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale. 8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1.”;
38. che, in ogni caso, nel casellario giudiziale della parte ricorrente è attestata l'estinzione di qualsivoglia condanna ed ogni altro effetto penale per l'esito positivo dell'affidamento in prova, con nessuna necessaria indicazione di iscrizione, ai sensi della novella ultima citata;
39. che, quindi, il provvedimento di esclusione della parte ricorrente è illegittimo e come tale deve essere annullato e/o disapplicato, con accertamento e



- dichiarazione del diritto della stessa al suo inserimento, a pieno titolo, nella Graduatoria ex Decreto Miur 1074/2019 e relativo Bando Decreto n. 2200/2019, con il punteggio maturato come da tabella di valutazione allegata al bando detto e, per scorrimento da graduatoria, è diritto per la stessa alla convocazione e stipula di un contratto di assunzione nei ruoli del Miur, con il profilo di CS – Collaboratore scolastico, CCNL Scuola applicabile;
40. che è diritto della parte ricorrente al seguente punteggio di graduatoria, per i titoli e servizi posseduti, ex tabella di valutazione dei titoli, di cui all'allegato A/1 del Decreto n. 1074/2019: punti n. 4 per diploma di scuola secondaria di primo grado; punti n. 159,40 per il servizio prestato dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche a seguito di contratti di appalto; da tale ultimo punteggio, devono sottrarsi n. 80 punti corrispondenti a n. 10 anni di servizio, ex art. 5, co. 5, lett. t) DD n. 2200 del 06/12/2019;
 41. che il complessivo punteggio di graduatoria della parte ricorrente è pari a: punti n. 4 + punti n. 159,40 – punti n. 80: TOTALE PUNTI n. 83,40, o quello diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;
 42. che è diritto della parte ricorrente alla posizione n. 42 della graduatoria concorsuale definitiva, pubblicata dal Miur / UST di Lucca in data 26/02/2020, che si produce, o in quella diversa utile posizione ritenuta di giustizia;
 43. che il candidato inserito in posizione utile nella graduatoria ha diritto alla sua re-internalizzazione / immissione in ruolo presso uno degli Istituti scolastici della Provincia di Lucca, di cui all'elenco prodotto;
 44. che, altresì, come sopra rilevato, la parte ricorrente è nelle condizioni di cui all'art. 21 della L. 104/92, come da documentazione allegata agli atti, e, pertanto, la stessa ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
 45. che, sul punto, la parte ricorrente ha già manifestato la scelta di sede di cui all'Istituto Circolo Lucca Quinto, già sede di applicazione nell'appalto di servizi;



46. che presso l'Istituto Circolo Lucca Quinto vi è disponibilità di n. 6 posti, come da prospetto dei posti disponibili pubblicato dall'UST di Lucca, che si produce;

PERICULUM IN MORA

47. che in termini di danno grave e irreparabile, si evidenzia quanto segue;

48. che con DL 126 del 29/10/2019 (pubbl. in G.U. Serie Gen. N. 255 del 30/10/2020), coordinato con la legge di conversione 20/12/2019 n. 159, si è stabilita nel 01/03/2020 la data di assunzione in ruolo dei candidati alla procedura selettiva;

49. che, in data 24/02/2020, sono state pubblicate dal Miur – USR Firenze le graduatorie definitive provinciali di merito della Provincia di Lucca, relative alla procedura concorsuale per cui è causa;

50. che, nell'ambito dell'UST di Lucca, si è proceduto alle convocazioni dei candidati, da graduatoria, per il giorno 27.02.2020;

51. che il mancato illegittimo inserimento della parte ricorrente nella graduatoria ex DM 1074/2019 non ha consentito alla stessa di essere attinta, per scorrimento, per la sua re-internalizzazione e/o nomina in ruolo, come da dotazione organica per l'A.S. 2019/2020;

52. che la parte ricorrente, di cui al suo diritto al punteggio pari a n. 83,40 punti, sarebbe stata in posizione utile con diritto alla sua convocazione e nomina in ruolo, nonché diritto alla scelta prioritaria di sede;

53. che, in ogni caso, si rileva quanto segue;

54. che, con decreto n. 70 del 24/02/2020 (prima graduatoria) e poi decreto n. 78 del 26/02/2020, sono state pubblicate le graduatorie definitive dei candidati ex DM 1074/2019, ed alla posizione utile n. 42, la candidata certa Sig.ra Giuseppina Gallini, inserita con un punteggio pari a punti n. 83,35, inferiore a quello di diritto della parte ricorrente, è stata immessa in ruolo;

55. che sono state immesse in ruolo le candidate inserite nella graduatoria dalla posizione n. 43 alla n. 123 (alla quale si rimanda per l'indicazione nominativa), tutte con un punteggio inferiore a quello della parte ricorrente;



56. che, quindi, per scorrimento dalla graduatoria, ove la parte ricorrente fosse stata legittimamente inserita, la stessa aveva il diritto alla sua convocazione e stipula di un contratto per la nomina in ruolo, quale candidata idonea con punti n. 83,40, o quel diverso punteggio, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;
57. che soltanto i candidati inseriti nella graduatoria possono aspirare ad una re-internalizzazione / immissione nei ruoli del Miur, secondo la normativa di cui sopra, pertanto, i termini di un procedimento ordinario non consentirebbero alla parte ricorrente di partecipare al meccanismo delle assunzioni, così come è stato;
58. che, altresì, è bene evidenziare all'Ill.mo Magistrato che, con lettera del 28/02/2020, prot. n. 171/2020, la Società Coop. Auriga, datrice di lavoro della parte ricorrente, comunicava la sospensione unilaterale del rapporto, come segue: *“Gentile Dipendente, con la presente, per confermarle che, con decorrenza dal 01 marzo 2020, il Ministero della Pubblica Istruzione ha dato formale seguito alla procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia. Non risultando che ella sia stata interessata dal processo di internalizzazione anzidetto e non potendo più ricevere la sua prestazione lavorativa presso l'appalto Miur, le comunichiamo, ad ogni possibile effetto di legge e di contratto, la sospensione della sua attività anche ai sensi dell'art. 34 del CCNL Imprese di Pulizia / Multiservizi, con decorrenza da lunedì 2 marzo 2020, confermandole, altresì, che ella non è tenuta ad essere a disposizione della nostra Azienda fino a nostra ulteriore comunicazione. Distinti saluti”*;
59. che, quindi, la parte ricorrente si trova oggi nella duplice condizione di esclusione dalla graduatoria di merito, con conseguente mancata convocazione per la stipula di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del Miur, e di unilaterale sospensione dal rapporto di lavoro, da parte della società cooperativa datrice di lavoro, con privazione del lavoro e della retribuzione;



60. che la condizione di sospensione unilaterale dal rapporto di lavoro, diversa dalla condizione di risoluzione, non consente nemmeno alla parte ricorrente di poter accedere alle forme di sostegno del reddito tramite l'ente previdenziale di competenza (disoccupazione);
61. che, cioè, la parte ricorrente, soggetto in condizioni di grave disabilità, si è trovata, da un giorno all'altro, privata dell'unico mezzo di sostentamento, di cui all'assenza della retribuzione, nonché nell'impossibilità di attingere alle forme di sostegno del reddito;
62. che i prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero in modo irreparabile i diritti della parte ricorrente;
63. che, infatti, la parte ricorrente è privata, in conseguenza dei tempi processuali ordinari, della possibilità di percepire una retribuzione in modo stabile;
64. che, la parte ricorrente non ha altri redditi da lavoro che gli consentano di vivere una vita libera e dignitosa;
65. che, in conseguenza di quanto sopra, la parte ricorrente necessita di una fonte di reddito, per far fronte alle necessarie esigenze quotidiane di vita, quale potrebbe essere il suo immediato inserimento nella Graduatoria ex DM 1074/2019 e, per scorrimento, conseguente diritto alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, profilo di CS;
66. che l'attesa di un processo ordinario, con i noti tempi del Tribunale, in conseguenza del notevole carico di ruoli, determina per la parte ricorrente una lesione irreparabile e non altrimenti risarcibile dei suoi diritti;
67. che in ordine al diritto ad una vita libera e dignitosa, ex art. 36 della Cost., nonché ex art. 2099 CC, è nota la condizione di vita di un lavoratore, in condizioni di grave disabilità, privo di occupazione e di retribuzione;
68. che la parte ricorrente è oggi costretta ad uno stato di incertezza per il futuro, causa la grave crisi economica in atto, anche nella Provincia di Lucca, in grado di incidere sul suo stato psico-fisico, e nel caso specifico l'ingiustizia subita potrebbe aggravare tali condizioni generali;



69. che è bene rilevare le difficoltà per la parte ricorrente ad una sua riqualificazione e ricollocazione nel mercato del lavoro, peraltro, in un momento di forte ed accentuata crisi economica presente anche nella Provincia di Lucca;
70. che, inoltre, il provvedimento di re-internalizzazione degli ex LSU e degli appalti storici ha come conseguenza diretta la fine di ogni contratto di appalto delle cooperative di servizi con lo Stato, con conseguente incidenza sullo stato occupazionale della parte ricorrente, che non è più nelle condizioni di vantare il diritto ad un'assunzione presso altra cooperativa cessionaria, di cui alle dinamiche del cambio di appalto;
71. che è inevitabile rilevare come la parte ricorrente sia in una forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti affettivi, nonché nelle relazioni sociali, danni non risarcibili per equivalente;
72. che tali condizioni sono in grado di incidere in modo negativo sullo stato psico-fisico della lavoratrice e, nel caso specifico, l'ingiustizia subita potrebbe aggravare delle condizioni generali già compromesse;
73. che, infatti, la parte ricorrente ha sofferto di grave patologia che ha reso necessario un intervento chirurgico mutilante, ed oggi soffre di astenia intensa e di tono dell'umore deflesso, di cui alla certificazione ex L. 104/92, che si produce, patologie riconosciute invalidanti;
74. che, altresì, l'illegittima esclusione dalla procedura di internalizzazione, unita alla condizione di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui sopra, è fonte di stress, ansia, crisi di pianto, insonnia, inappetenza, per la parte ricorrente;
75. che nelle condizioni di cui sopra, non vi è dubbio che una stabilità sociale ed economica, qual è il rapporto a tempo indeterminato con la Pubblica amministrazione, abbia un'incidenza sulle sue condizioni di salute, familiari, affettive ed economiche;



76. che la parte ricorrente è madre di n. 3 figli, Francesca, Emanuele Pablo e Diego, maggiorenni, dei quali n. 2, Emanuele Pablo e Diego, conviventi, sono ancora oggi economicamente non indipendenti;
77. che trattasi di una tutela avente natura non patrimoniale, attinente alla sfera personale e sociale della lavoratrice, di cui ad un'esistenza libera e dignitosa;
78. che in data 28/02/2020, a mezzo dello scrivente Studio, la parte ricorrente diffidava il Miur a non procedere ad alcuna nomina in ruolo nei profili suddetti, provvedendosi all'accantonamento del relativo posto di ruolo del profilo di CS spettante alla ricorrente, in via di autotutela, ma senza alcun esito positivo;
79. che, invece, come già allegato, il Miur ha provveduto alla convocazione e all'assunzione di altri collaboratori scolastici;
80. che la parte ricorrente si riserva di agire con autonoma azione per il diritto al risarcimento di ogni danno subito di natura patrimoniale e non.

Tutto ciò premesso,

RICORRE

al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Lucca, affinché, per le causali di cui in premessa, **ritenuto sussistere il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora***, ed anche **inaudita altera parte, voglia**, in accoglimento della domanda d'urgenza, **previa disapplicazione e/o annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti:**

- a) **accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere inserita nella Graduatoria ex DM 1074/2020 e di cui al Bando DD n. 2200/2020, per il profilo di CS del personale ATA, o altro ritenuto di giustizia, per la Provincia di Lucca per l'A.S. 2019/2020, pubblicata in data 26/02/2020 con Decreto UST Lucca n. 78 del 26/02/2020, e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data della domanda di partecipazione, pari a punti n. 83,40 (o con il diverso punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia), come per legge;**



- b) Voglia di conseguenza condannare il Miur, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del Dirigente p.t., ad accettare la domanda della parte ricorrente ed inserire la stessa nella suddetta Graduatoria, per il profilo di CS Collaboratore scolastico, personale ATA, o altro ritenuto di giustizia, per la Provincia di Lucca, per l'A.S. 2019/20, con il punteggio di complessivi punti n. 83,40 (o con il diverso punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia), e/o comunque condannare il Miur, in persona del Ministro in carica, e/o all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari e sufficienti per garantire il diritto della parte ricorrente;
- c) Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto della parte ricorrente alla convocazione e alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato e/o alla sua immissione nei ruoli del Miur, per scorrimento da Graduatoria ex DM 1074/2020 e di cui al Bando DD n. 2200/2020, con profilo di CS del personale ATA del CCNL Scuola applicabile, o altro ritenuto di giustizia, per la Provincia di Lucca per l'A.S. 2019/2020, pubblicata in data 26/02/2020 con Decreto UST Lucca n. 78 del 26/02/2020, con decorrenza dalla data del 26/02/2020 e/o 01/03/2020 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia) e di conseguenza, condannare il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma Viale Trastevere 76/A, e/o Ufficio Scolastico Territoriale di competenza alla sottoscrizione del contratto di immissione in ruolo e/o a riammettere/reintegrare in ruolo la parte ricorrente presso l'IC Lucca Quinto e/o altro Istituto scolastico spettante e di diritto e/o, comunque, ad emanare tutti gli atti necessari e sufficienti per garantire il diritto della parte ricorrente in questa sede rivendicato.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.



* * *

Si producono i seguenti documenti:

- 1) DM 1074 del 20/11/2019 concorso straordinario internalizzazione appalti
- 2) Bando DD n.2200 del 06/12/2019
- 3) Decreto Miur n. 2318 del 20/12/2019 proroga termini domande
- 4) Scheda anagrafica ricorrente
- 5) Estratto Inps ricorrente
- 6) Domanda di partecipazione ricorrente
- 7) Decreto UST Lucca n. 12 del 16/01/2020 Commissione esaminatrice
- 8) Decreto UST Lucca n. 428 del 17/02/2020 esclusione ricorrente
- 9) Certificato del casellario giudiziale n. ██████████ 2020/R
- 10) Decreto UST Lucca n. 70 del 24/02/2020 prima pubblicazione graduatoria
- 11) Decreto UST Lucca n. 500 del 25/02/2020 avviso convocazione
- 12) Decreto UST Lucca n. 78 del 26/02/2020 pubbl. graduatoria definitiva
- 13) Elenco disponibilità posti per Istituto della Provincia di Lucca
- 14) Certificazione Inps ricorrente
- 15) Certificato idoneità alla mansione specifica SIME del 24/01/2020
- 16) Diffida via pec del 28/02/2020
- 17) Comunicazione Soc. Coop. Auriga sospensione unilaterale del rapporto
- 18) CCNL Scuola applicabile

* * *

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco delle disponibilità organiche nella Provincia, nonché l'elenco e i nominativi dei candidati convocati e assunti in ruolo a seguito della suddetta procedura concorsuale, nonché dei contratti di lavoro sottoscritti dai candidati assunti nella procedura suddetta, l'elenco degli indirizzi dei candidati in graduatoria ai fini della notifica degli atti per l'eventuale integrazione del contraddittorio, ove ritenuta necessaria, ovvero ogni altra



documentazione utile ai fini del decidere.

In via istruttoria, la parte ricorrente, ove ritenuto necessario, indica come testi/informatori sulle circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase “Vero che” ed epurati da eventuali giudizi e circostanza pacifiche, i Signori: Sig. Romanelli Carlo, Tognarini Anna, Berti Mavi Santina, Bernardini Simona, certa Sig.ra Cristina (collega), Barsotti Nadia (Dir. Scolastico IS Carrara), Bianchini Cristina, Franceschini Barbara, Giumetti Paola, Giuliana Baroni, Vitali Carmela, Micheli Barbara, Berti Claudia, Andreotti Giuseppina, Amendola Luciano, dott. Gelli Angelo, Perra Luca, Perra Emanuele Pablo, Antonucci Diego, il Dirigente p.t. dello IC Banti S. di S. Croce sull’Arno (PI) o chi per esso, con riserva di indicazione nominativa, i colleghi/e della parte ricorrente, con riserva di indicazione ed estensione della lista nominativa, anche a seguito della difesa della PA.

Con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione e produzione.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00. La parte ricorrente si dichiara esente ai sensi di legge.

Salvis iuribus.

Massa – Lucca, 03/03/2020

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

